

**Sui criteri di valutazione nei concorsi per professore associato di  
diritto nell'età del pluralismo giuridico (\*)**

SOMMARIO:

1. *Premessa*
  2. *Fattori condizionanti la definizione di attività scientifica*
  3. *Dall'assolutismo al pluralismo giuridico*
  4. *Mutamento del compito di ricerca scientifica*
  5. *Prognosi della potenzialità di ricerca scientifica*
  6. *Rigore metodologico*
  7. *Modo di esposizione dei risultati della ricerca scientifica*
  8. *Irrazionalità del sistema italiano di reclutamento dei docenti universitari*
- 

(\*) In corso di pubblicazione sul *Foro italiano*, 2010.

1. – Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario, la commissione indica i criteri secondo formule ricorrenti, che vorrei brevemente discutere con riferimento alla copertura di posti di professore associato in materie giuridiche.

2. - I criteri di valutazione del curriculum e delle pubblicazioni del candidato ruotano intorno al concetto di attività e di produzione «scientifica».

Messe da parte le opinioni estremistiche che, frutto di un'indebita restrizione del campo semantico della nozione di scienza, negano carattere di scientificità alla ricerca in campo giuridico, si tratta di pervenire ad una definizione stipulativa.

La definizione di che cosa costituisca ricerca scientifica in campo giuridico è condizionata da:

- a) le percezioni del diritto e delle sue trasformazioni nel momento storico in cui la definizione è compiuta;
- b) la funzione di questa definizione.

3. - Sotto il profilo delle percezioni del diritto e delle sue trasformazioni, la definizione di ciò che si intende per ricerca scientifica in campo giuridico è oggi radicalmente diversa rispetto a quella compiuta alla fine del Settecento, nell'Ottocento o anche solo mezzo secolo fa.

La storia giuridica dell'Europa continentale conosce alla fine del Settecento una vera e propria svolta, con la realizzazione di un monopolio del diritto da parte dei detentori del potere politico, e quindi dello Stato nazionale: «La legge perde quel duplice carattere tomista di ordinamento e di atto razionale (che apparivano ormai insensate limitazioni alla potestà del Sovrano), è atto di volontà, è atto di imperio, è comando. Il diritto si vede ridotto al rango di strumento di controllo sociale, diventando un artificio, una creazione del titolare della sovranità» (P. Grossi). Il monopolio delle fonti del diritto fondate sull'autorità politica, fondate «sull'idea che il legislatore *crei* il diritto, partendo da un programma politico che con esso ci si propone di attuare e di imporre», conduce pertanto ad una corrispondente svalutazione delle fonti culturali, fondate «sull'idea che il giudice (o il giurista in genere) *trovi* il diritto, mediante una ricerca svolta essenzialmente mediante l'uso della ragione» (A. Pizzorusso). A questa svolta il positivismo giuridico offre tempestivamente un vasto corredo teorico-concettuale: la legge doveva essere tutto il diritto, il testo della legge doveva recare con sé in modo compiuto il proprio significato.

Questa immagine del diritto orienta anche la percezione dei compiti assegnati al giurista accademico: la sua attività scientifica consiste essenzialmente nella esegesi *wertfrei* del diritto legislativo, nella ricostruzione logicamente attrezzata della disciplina dei casi della vita secondo l'ordinamento giuridico nazionale.

Con la storia giuridica del XX secolo, i contorni di questo paesaggio mutano sensibilmente: quest'ultima «può infatti essere osservata e compresa come un confronto continuo e progrediente del diritto con le realtà circostanti, come una riscoperta della complessità all'interno del giuridico, con il consequenziale cedimento di vecchi valori (o pretesi tali)» (P. Grossi). Il processo si accelera dopo la seconda guerra mondiale. Si sviluppano molteplici gradi di legalità.

Innanzitutto, dopo la fine della seconda guerra mondiale, nell'Europa continentale, determinate garanzie attinenti ai rapporti civili, sociali, economici e politici cominciano ad essere avvertite come diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo e vengono inserite nelle nuove costituzioni democratiche (e successivamente nelle carte internazionali dei diritti dell'uomo). Grazie all'introduzione di meccanismi di controllo di costituzionalità delle leggi, il loro rispetto si impone al legislatore ordinario.

La fonte di disciplina dei rapporti umani non è più solo la legge ordinaria, ma è in primo luogo la Costituzione e, sulla sua base, la giurisprudenza della Corte costituzionale. È appena il caso di osservare che le ultime due fonti sono radicalmente diverse dalla prima, in quanto «la Costituzione rifiuta la riduzione positivista della legittimità (ossia della giustizia) alla legalità, ma converte il problema della fondazione etica della legittimità in un problema giuridico, e quindi in materia di giudizio di un organo giurisdizionale, mediante l'istituzionalizzazione dei valori morali, che ne costituiscono il referente pregiuridico, in opzioni interne al diritto positivo, espresse nella forma di enunciati normativi di principio, strutturati o come clausole generali (per esempio, i principi complementari di giustizia e di solidarietà) o come diritti soggettivi (diritti fondamentali)» (L. Mengoni).

Il dominio della ordinaria legge statale sul diritto, il monopolio dello Stato sulla giurisdizione, nonché l'idea del giudicato come concretizzazione definitiva della sola legge nazionale sono messi in crisi anche dalla crescente internazionalizzazione dei rapporti sociali ed economici, dalla fisiologica inettitudine degli ordinamenti giuridici nazionali a regolamentare in modo efficiente i rapporti transnazionali, dalla correlata tendenza della loro disciplina a trasferirsi dal piano della legislazione statale ad istanze internazionali o sovranazionali, nonché dalla progressiva incidenza di fonti

normative internazionali o sovranazionali sugli stessi rapporti interni ad uno Stato.

In questo percorso, la genesi e l'interpretazione del diritto scoprono (o meglio: riscoprono) una matrice pluralistica.

Oltre che parametri di valutazione dei fatti della vita nella ricerca della disciplina giuridica, i singoli ordinamenti giuridici nazionali diventano essi stessi oggetto di valutazione da parte del giurista, in particolare da parte dello studioso, che abbandona il suo ruolo tradizionale per rendersi sempre di più costruttore della regola giuridica, attraverso il ricorso alla storia, alla comparazione (non solo con altri ordinamenti, ma anche con altre scienze sociali); attraverso la riflessione coltivata sulla linea delle intersezioni tra diversi settori del diritto; nonché attraverso l'incisivo sovrapporsi della dimensione internazionale e transnazionale.

4. - In questo contesto, cambia la percezione del compito di ricerca scientifica affidato allo studioso del diritto, che non può più rinunciare a misurarsi con queste nuove dimensioni.

Ne segue che il grado del riconoscimento, da parte dei giovani studiosi, di queste nuove dimensioni del diritto contribuisce in modo rilevante a misurare la qualità scientifica delle loro ricerche.

Alla stregua di questa impostazione, le indagini che esauriscono la loro dimensione di ricerca all'interno di una determinata esperienza nazionale, nel senso che si confrontano in via tendenzialmente esclusiva con fonti (legislative, giurisprudenziali, dottrinali) provenienti da quella esperienza, partono con un handicap iniziale, che può essere colmato solo da impegno, operosità e capacità analitiche notevoli: qualità idonee queste ultime a cogliere almeno la linea evolutiva del sistema oltre il punto attuale; oppure qualità coltivate almeno in un approccio interdisciplinare tra diversi settori del diritto; in altri termini, qualità presaghe di un più maturo orientamento delle ricerche future, specialmente se confrontate con ricerche che eventualmente considerino in modo superficiale le predette nuove dimensioni del diritto.

In sintesi, la dimensione storico-comparatistica non costituisce solo un cappello introduttivo idoneo ad incrementare il numero di pagine delle monografie. Le dimensioni sovranazionale e internazionale non costituiscono un orpello. La dimensione interdisciplinare non costituisce un fuor d'opera. Esse integrano il nucleo del lavoro dello studioso di diritto, al fine della migliore conoscenza anche del diritto interno. La percezione di tali dimensioni rientra fra gli arnesi quotidiani del giurista.

5. – La definizione di che cosa debba intendersi per ricerca scientifica in campo giuridico è condizionata anche dalla funzione di questa definizione.

Poiché ci troviamo dinanzi a giovani studiosi, essa serve non solo a valutare le loro prime prove scientifiche, ma anche ad orientarli nelle loro ricerche future.

In una valutazione comparativa per posti di professore associato, la prognosi della potenzialità di ricerca scientifica del candidato ha un peso equivalente, se non maggiore, dei risultati scientifici attualmente conseguiti. Non potrebbe essere diversamente, considerato che i candidati in media – a causa della loro giovane età (peraltro sempre meno giovane rispetto al passato) – hanno dinanzi a loro un periodo di studi e di ricerca più lungo di quello che hanno già trascorso. Si tratta di individuare gli elementi sulla base dei quali effettuare una valutazione prognostica della potenzialità di ricerca.

A tal fine, elemento decisivo si rivela la scelta del tema del primo libro (o comunque del libro in cui si colga il maggior sforzo del candidato). Deve trattarsi di un tema di ampio respiro, che costringa il giovane studioso a letture formative, anche di teoria generale, non solo collegate allo svolgimento del tema che si ha di fronte. Esse potranno costituire così una sorta di piattaforma sapienziale nella quale potranno innestarsi fecondamente ulteriori filoni di ricerca.

6. – I criteri di valutazione fanno riferimento anche al «rigore metodologico».

Ciò significa che l'originalità e l'innovatività metodologica hanno spazio per ricevere una valutazione positiva, ma esse devono guadagnare contemporaneamente la qualificazione del «rigore», cioè della congruenza rispetto all'impianto metodologico prescelto. Ciò consente di evitare di qualificare come rigorosa dal punto di vista metodologico solo quell'opera che si ispiri ad una metodologia tradizionale e attribuisce al canone del rigore metodologico un carattere flessibile e aperto alle mutate percezioni del diritto considerate in precedenza.

7. – Quanto al modo di esposizione dei risultati della ricerca, il giovane studioso incontra un'oggettiva difficoltà. La sua è una scrittura fisiologicamente animata anche dal desiderio di dimostrare alla comunità scientifica quanto ha studiato, trattandosi di opere che egli si ripromette di sottoporre a valutazione concorsuale, ma la maturità di uno studioso consiste anche nell'evitare di diventare schiavo di questa esigenza e nel

conferire all'esposizione dei risultati della sua ricerca la necessaria snellezza e chiarezza.

8. – Infine, non si può prescindere da una considerazione di ordine generale circa i tratti di notevole irrazionalità che caratterizzano il sistema italiano di reclutamento dei nuovi docenti universitari, se confrontato con quello degli ordinamenti più avanzati.

Il sistema dovrebbe essere fondato su una certa uniformità e costanza nel tempo dei livelli qualitativi per l'accesso alla carriera universitaria, per consentire di reclutare in ogni momento tutti quei giovani (e solo quelli) che dimostrino le migliori attitudini alla ricerca scientifica, in termini di sistema nervoso adatto a reggere per anni il confronto con la scrivania e la biblioteca (per quanto attiene specificamente alla ricerca giuridica), più che *sic et simpliciter* in termini di intelligenza.

Essere reclutato all'università non significa tanto un segno particolare di intelligenza, perché quest'ultima nei docenti universitari non è certo superiore a quella media che si riscontra in coloro che non hanno potuto o voluto intraprendere la carriera universitaria, bensì calcano ad esempio le scene del foro. Essere reclutato all'università significa piuttosto dimostrare di avere quelle qualità particolari di cui s'è appena detto. Inoltre, il reclutamento universitario consente di constatare in modo più rapido che in altri settori la caratura delle persone, perché attraverso le proprie pubblicazioni scientifiche è difficile non apparire immediatamente per quello che si è.

Qual è allora la profonda irrazionalità del sistema di reclutamento italiano? È la quasi totale assenza di uniformità e costanza nel tempo dei livelli qualitativi per l'accesso alla carriera universitaria, poiché negli ultimi trenta anni si sono alternate fasi in cui era sufficiente trovarsi nel luogo giusto al momento giusto per entrare (per riprendere una battuta: in queste fasi hanno rischiato di entrare anche i camerieri che portavano il caffè alle commissioni di concorso, per tacere d'altro) a fasi, come quella successiva alla sanatoria della prima metà degli anni ottanta del secolo scorso, e come quella attuale, in cui rischia di rimanere fuori anche un novello Francesco Carnelutti.

L'alternanza di queste fasi provoca una miscela esplosiva che si riflette, in generale, su una progressiva diminuzione del livello qualitativo della docenza universitaria. In particolare, l'addensarsi di candidati di valore rispetto ai posti disponibili nei periodi di «vacche magre» lascia fuori persone che in altri tempi e in altri momenti sarebbero state reclutate senza problemi.

